

INPS



DETERMINAZIONE n. 158 del 9 DIC. 2015

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 9 DIC. 2015

OGGETTO: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per la fornitura di dati

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 e successive modificazioni;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Vista la determinazione commissariale n. 117 in data 17 luglio 2014 avente ad oggetto "Regolamento di Organizzazione dell'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

155

Vista la determinazione commissariale n. 118 in data 17 luglio 2014 avente ad oggetto "Ordinamento delle Funzioni Centrali e Periferiche dell'Inps, ai sensi e per gli effetti dell'art.21, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";

Tenuto conto dell'art. 50, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" secondo cui qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, può esser fruito da altre quando l'utilizzo è necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali senza oneri a carico dell'Amministrazione richiedente;

Tenuto conto, altresì, dell'art. 11, 3 co. del D.lgs. n.195 del 19 novembre 2008 in cui è previsto che, in relazione agli adempimenti verso l'Unione Europea, "i dati utili ai fini in oggetto possono essere acquisiti da Banca d'Italia anche sulla base di apposite convenzioni, presso Amministrazioni, enti ed organismi pubblici";

Atteso che la Banca d'Italia, in attuazione di adempimenti derivanti dalla normativa comunitaria, ha richiesto all'Istituto in data 4 febbraio 2015 – prot. 0115970/15 – la fornitura di dati per la compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale del Paese verso l'estero;

Considerato che le Parti, per l'estrazione, la trasmissione e l'elaborazione dei dati, si uniformano alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e ai provvedimenti emessi in materia dal Garante per la protezione dei dati personali;

Preso atto che, per effetto del combinato disposto tra l'art. 50 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e l'art. 11, 3 co. D.lgs. n. 195 del 19 novembre 2008, non sono previsti oneri a carico della Banca d'Italia per la fornitura annuale alla stessa dei dati pertinenti alle transazioni internazionali aventi ad oggetto contributi e prestazioni sociali;

Considerato che l'INPS e la Banca d'Italia si impegnano ad esaminare congiuntamente, mediante scambio di note fra le Parti, ogni eventuale problematica che dovesse insorgere nella fornitura dei dati;

Considerato che la durata della convenzione è fissata in cinque anni che decorrono dalla sottoscrizione con firma digitale prorogabile per espressa volontà di entrambe le Parti, da manifestarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza; e che le Parti possono recedere anticipatamente mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi via PEC;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore Generale,

DETERMINA

di approvare l'allegato schema di convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Banca d'Italia per la fornitura di dati, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DATI

TRA

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (di seguito denominato INPS o, congiuntamente a Banca d'Italia, le Parti) con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 - codice fiscale 80078750587 - rappresentato dal Presidente prof. Tito Michele Boeri

E

LA BANCA D'ITALIA, con sede in Roma, via Nazionale n. 91 (nel seguito denominata Banca o congiuntamente all'INPS, le Parti) rappresentata dal Direttore Generale dott. Salvatore Rossi

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le pubbliche amministrazioni e i soggetti ad essi equiparati possono concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- l'art. 50, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", così come modificato dall'art. 34 del D.lgs. 30 dicembre 2010, n.235, prevede che "Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all' articolo 2, comma 6 , salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive";
- le Parti, in attuazione della presente convenzione, si uniformano alle disposizioni del D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
- l'art. 11, 3 co. del D.lgs. 195 del 19 novembre 2008 prevede che, in relazione agli adempimenti della Banca d'Italia per la compilazione e la pubblicazione delle statistiche della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia e per il contributo nazionale alla compilazione della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale verso l'estero dell'Unione europea e dell'area dell'euro, i dati e le notizie utili ai fini in oggetto possono essere

acquisiti "anche sulla base di apposite convenzioni, presso Amministrazioni, enti ed organismi pubblici";

- la Banca, in particolare, ai fini dell'obbligo derivante dalla normativa nazionale e comunitaria relativo alla compilazione della bilancia dei pagamenti del Paese, ha necessità della fornitura dei dati relativi alle transazioni internazionali aventi per oggetto contributi e prestazioni sociali

Tutto ciò premesso quale parte integrante della presente Convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

L'INPS fornisce alla Banca con cadenza annuale i dati in forma anonima, aggregati secondo le classificazioni contenute nell'allegato 1), inerenti alle transazioni internazionali aventi per oggetto i contributi e le prestazioni sociali.

La Banca potrà utilizzare le informazioni oggetto della presente convenzione per le proprie finalità istituzionali di compilazione della bilancia dei pagamenti del Paese e di produzione del contributo nazionale alla compilazione della bilancia dei pagamenti dell'Unione europea e dell'area dell'euro.

Articolo 2 Modalità della fornitura dei dati

Le forniture dei dati avvengono tramite collegamento telematico o, qualora questo fosse momentaneamente indisponibile, su supporto magnetico. Le tecniche e modalità specifiche di trasmissione dei dati saranno successivamente concordate con scambio di note tra le Parti.

L'INPS mette a disposizione i dati in forma anonima così come risultano al momento della fornitura, non assumendo alcuna responsabilità per variazioni o rettifiche, aventi efficacia retroattiva, che dovessero successivamente intervenire.

L'INPS e la Banca si impegnano a esaminare e comunicare, mediante scambio di note fra le Parti, ogni eventuale problematica che dovesse insorgere nella fornitura dei dati.

Articolo 3

Protezione dei dati personali

Fermo restando il carattere anonimo della fornitura dei dati oggetto della presente Convenzione, ciascuna delle Parti si impegna ad assumere le iniziative necessarie a garantire che il trattamento avvenga nel rispetto del D.lgs. 196/2003 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 4

Utilizzo delle informazioni oggetto della Convenzione

La Banca potrà utilizzare le informazioni oggetto della presente convenzione per le finalità di cui all'art. 1. La diffusione dei dati elaborati avverrà in forma tale da non permettere, neppure indirettamente, l'identificazione dei soggetti interessati.

Inoltre, la Banca, per esigenze connesse con le proprie finalità istituzionali, potrà divulgare - su pubblicazioni a carattere scientifico ed esclusivamente per finalità di studio o ricerca - con citazione della fonte, le informazioni oggetto della presente Convenzione e le relative elaborazioni, purché in forma tale da non permettere, neppure indirettamente, l'identificazione dei soggetti interessati.

E' fatto divieto per la Banca di utilizzare le informazioni assunte a seguito della fornitura per scopi diversi da quelli previsti nella presente Convenzione.

Articolo 5

Oneri e spese

Non sono previsti oneri per la fornitura annuale dei dati di cui all'art. 1.

Articolo 6

Registrazione dell'atto

Il presente atto, a norma dell'art. 4 della Tariffa Parte II allegata al DPR n. 131 del 26/04/1986, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Gli oneri fiscali e le spese relative sono ripartite secondo le norme vigenti in materia.

Articolo 7

Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata quinquennale a decorrere dalla sottoscrizione con firma digitale di entrambe le Parti e può essere prorogata per espressa volontà di

entrambe le Parti, da manifestarsi in forma scritta almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente, mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

INPS

BANCA D'ITALIA

Allegato 1)

La fornitura annuale per Banca d'Italia, oggetto della presente convenzione, è costituita dalle seguenti informazioni:

- Importi dei contributi sociali, effettivi e figurativi, a carico dei datori di lavoro residenti in Italia, che impiegano lavoratori non residenti in Italia, e di quelli a carico dei medesimi lavoratori dipendenti, classificati per:
 - o Anno di competenza
 - o Provincia di lavoro
 - o Flag "comunitaria"
 - o Nazione di residenza
 - o Settore di attività economica (1° digit ateco81)

- Numero e importo lordo annuo, complessivo e medio, delle prestazioni sociali erogate a individui residenti all'estero, classificati per:
 - o Anno di competenza
 - o Nazione di residenza
 - o Sesso